

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 07/09/2020

OGGETTO:

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020 – APPROVAZIONE

=====

L'anno DUEMILAVENTI addì SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	A
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 11	Assenti: 2
--------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

C.C. N. 19 DEL 07.09.2020

Presenti n. 11 Consiglieri

LA SEDUTA SI SVOLGE IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA EMERGENZA COVID-19

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- Imposta Municipale Unica (IMU)
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
- Tassa sui Rifiuti (TARI)

così come regolamentato dai commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i.:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la Legge di bilancio per l'anno 2020 – L. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1, commi 738 e seguenti – con la quale – a decorrere dall'anno 2020:

- la IUC – Imposta comunale unica – di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'Imposta municipale propria (IMU) è riscritta e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783;
- sono abrogati in tema di IMU: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; in tema di IUC sono abrogati: il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI (Tributo per i servizi indivisibili), restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

VISTI

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- Il D.L. 201/2011 ART. 13 commi 15 e 15 bis relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL.;
- L'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000;

VISTO l'art.1, comma 779 L. n. 160 del 27/12/2019 ai sensi del quale per l'annualità 2020 i Comuni, in deroga all'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 all'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e all'art.172, comma 1, lettera c), del T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere delle aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, è stato differito al 31/3/2020 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali, termine ulteriormente differito al 30/4/2020 con decreto del 28/2/2020, al 31/05/2020 con decreto legge n.18 del 17/03/2020 e successivamente al 31/07/2020 durante la conversione del Decreto 18/2020 nella Legge 27/2020, e ulteriormente differito al 30/09/2020 nel art. 107 della legge di conversione del DL 34/2020. ;

DATO ATTO che la legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

– al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

TENUTO CONTO specificamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della Legge n. 160 del 2019 e, in particolare che:

- il comma 740 stabilisce che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
- la definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741 che fornisce anche la definizione di pertinenza dell'abitazione principale;
- le fattispecie assimilate per legge all'abitazione principale sono contenute nella lettera c) del comma 741;
- il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 779 della legge finanziaria 2020 in materia di approvazione del regolamento e delle aliquote IMU per l'annualità 2020 consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF del 18 febbraio 2020, limitatamente all'annualità 2020, dalla necessaria allegazione del prospetto di cui al comma 757, quale condizione di efficacia della deliberazione adottata;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2019 con la quale, a normativa vigente, erano state approvate le Aliquote TASI per l'anno 2020;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2019 con la quale, a normativa vigente, erano state approvate le Aliquote IMU per l'anno 2020;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale in discussione in data odierna che approva il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU ai sensi della nuova disciplina sull'IMU disposta dalla L. n. 160 del 27/12/2019;

CONSIDERATO che si rende necessario definire, per l'anno 2020, le aliquote dell'IMU, tenuto conto delle novità apportate dalla recente normativa – in particolare dalla Legge di bilancio per

l'anno 2020 che ha abolito la IUC, ha soppresso la TASI e ha riscritto la disciplina dell'IMU – delle risorse del federalismo fiscale, nel rispetto della legge, e nella salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;

RITENUTO pertanto, per l'anno 2020, di definire le aliquote dell'IMU nel modo seguente:

<u>Aliquota 5,30 per mille</u>	Si applica ad abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
<u>Aliquota agevolata 8,60 per mille</u>	Si applica a: 1) immobili di tipologia abitativa e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica. 2) immobili adibiti a negozi (C1) utilizzati per lo svolgimento di attività commerciale direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi in uso gratuito a parente in linea retta di 1° grado. 3) immobili adibiti a laboratori (C/03,C/04,C/05 e D) utilizzati per lo svolgimento di attività artigianale da soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane della CCIAA ed utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi in uso gratuito a parente in linea retta di 1° grado.
<u>Aliquota 2,5 per mille</u>	Si applica a fabbricati merce, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione, e che non siano in ogni caso locati.
<u>Aliquota 1,0 per mille</u>	Si applica a fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'articolo 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura).
<u>Esclusioni</u>	Si applica ad abitazioni principali o equiparate
<u>Esenti</u>	Si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge di bilancio n. 160/2019, l'esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.
<u>Aliquota ordinaria 10,60 per mille</u>	Si applica a tutte le tipologie abitative ed a tutte le unità catastali che non trovano corrispondenza specifica nelle aliquote precedenti.

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.8, contrari n. 3 (Menozzi – Spanò – Righi) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 come di seguito specificate:

<u>5,30 per mille</u>	ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 e A/9 E RELATIVE PERTINENZE Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
<u>8,60 per mille</u>	ALIQUOTA AGEVOLATA Si applica alle seguenti fattispecie: 1) immobili di tipologia abitativa e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica. <i>Nota: il comma 747, lettera c, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede che per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, la base imponibile è ridotta del 50%, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</i> 2) immobili adibiti a negozi (C1) utilizzati per lo svolgimento di attività commerciale direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi in uso

	gratuito a parente in linea retta di 1° grado. 3) immobili adibiti a laboratori (C/03,C/04,C/05 e D) utilizzati per lo svolgimento di attività artigianale da soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane della CCIAA ed utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi in uso gratuito a parente in linea retta di 1° grado. In tutti i casi specificati, la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, compilando e presentando all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre 2020 l'apposito modulo predisposto dall'ufficio. Al venir meno di detti requisiti, il contribuente è tenuto a comunicare la variazione all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno in cui questi si sono persi Ai fini della corretta individuazione della fattispecie di “comodato gratuito” si intende che esso debba essere condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso. Per l'anno d'imposta 2020 restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31/12/2019 semprechè non siano intervenute variazioni nelle condizioni che danno diritto all'agevolazione.
<u>2,5 per mille</u>	FABBRICATI MERCE Trattasi dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione, e che non siano in ogni caso locati. La natura di bene merce deve essere attestata da apposita dichiarazione IMU da presentare entro i termini di legge.
<u>1,0 per mille</u>	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA Trattasi di fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura).
<u>ESCLUSIONI</u>	ABITAZIONI PRINCIPALI Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall' A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad

	uso abitativo. SI CONSIDERANO EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE LE SEGUENTI TIPOLOGIE: – Anziani e disabili È considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. - Casa familiare assegnata al genitore affidatario e relative pertinenze Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. – Forze di polizia E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. – Cooperative a proprietà indivisa Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. – Alloggi sociali Alloggi di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze adibiti ad abitazione principale.
<u>ESENTI</u>	TERRENI AGRICOLI I terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge di bilancio n. 160/2019, l'esenzione si applica solo alla quota di

	possesso in capo al soggetto coltivatore. <u>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</u>
<u>10,60 per mille</u>	ALiquOTA ORDINARIA L'aliquota ordinaria si applica a tutte le tipologie abitative ed a tutte le unità catastali che non trovano corrispondenza specifica nelle aliquote precedenti fra cui: <u>Altri immobili abitativi:</u> - abitazioni da A/1 ad A/9 locate con regolare contratto registrato a canone libero oppure abitazioni che rimangono vuote od a disposizione del proprietario - Immobili locati a canone concordato (legge 431/1998) Nota: Per tale fattispecie ai sensi dell'art.1 comma 53, della Legge n. 208/2015, l'imposta è ridotta al 75%. <u>Aree Edificabili</u> <u>Terreni agricoli</u> non rientranti tra quelli aventi le caratteristiche per essere esenti <u>Altri immobili:</u> - A/10 Uffici e studi privati - Fabbricati del gruppo B - C/1 C/3 C/4 C/5 ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota all'8,60 per mille - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - C/7 Tettoie - D/2 Alberghi e pensioni - D/5 Istituti di credito cambio ed assicurazione Tutti gli altri fabbricati di categoria D ad eccezione di quelli aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota all'8,60 per mille

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1^a gennaio 2020;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

E quindi con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro